



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "LEONARDO DA VINCI" ACQUAPENDENTE

Via G.CARDUCCI s.n.c. 01021 Acquapendente (VT) CF 80019550567 – Tel.0763/734208

e-mail VTIS01100L@ISTRUZIONE.IT; PEC: VTIS01100L@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

(elaborato sulla base dell'AI Act - Regolamento UE 2024/1689, delle Linee Guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito e della Legge 132/2025)

Art. 1 - Finalità e Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'uso dei sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'Istituto, in conformità con l'AI Act (Regolamento UE 2024/1689) e le Linee Guida del MIM (2025). L'obiettivo è promuovere un'IA antropocentrica, affidabile e sicura, garantendo la protezione dei diritti fondamentali e dei dati personali di studenti e personale.

Il Regolamento si fonda sul principio pedagogico e organizzativo dell'Intelligenza Aumentata (IAu), un approccio che concepisce l'IA come un ausilio o un toolkit per estendere le capacità umane, non per sostituirle. L'IA deve supportare la comprensione, stimolare la curiosità e aiutare nella rielaborazione dei contenuti, evitando l'uso passivo e non dichiarato.

Le finalità includono:

- **Potenziamento Cognitivo:** utilizzare l'IA per personalizzare i percorsi di apprendimento, fornire feedback immediato e potenziare il pensiero critico e creativo negli studenti.
- **Efficientamento Organizzativo:** Ottimizzare l'uso delle risorse scolastiche e automatizzare compiti amministrativi ripetitivi, riducendo il carico di lavoro del personale.
- **Governance Etica:** stabilire un quadro etico per l'uso dell'IA che garantisca trasparenza, equità, robustezza e rispetto della persona, evitando che l'IA sostituisca gli elementi umani e sociali (relazioni, empatia) che sono indispensabili nel contesto educativo.

Art 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

- a) **Intelligenza artificiale (IA o AI):** un sistema di *machine learning* progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali.
- b) **agente (agent):** un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.
- c) **strumenti di IA:** programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.
- d) **sistema di IA ad alto rischio:** sistemi di IA e loro utilizzo secondo quanto stabilito dall'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689.

Art. 3 - Istituzione del Gruppo di Lavoro IA

È formalmente istituito un Gruppo di Lavoro per l'Innovazione Digitale e l'IA, composto dal

Dirigente, dal DSGA, dai Docenti Funzioni Strumentali, da 2 unità del Personale ATA individuate dal DSGA, dall' Animatore Digitale. Il Gruppo IA redige e aggiorna l'elenco di applicazioni e piattaforme IA autorizzate, elabora eventuali proposte di aggiornamento del presente regolamento e opera come motore per la promozione dell'alfabetizzazione digitale.

Art. 4 – Tutela dei lavoratori

Ai sensi dell'Art. 11, comma 2 della Legge 132/2025, l'impiego dell'IA nell'organizzazione del lavoro non deve violare la riservatezza e la dignità. I Docenti ed il personale ATA verranno quindi informati preventivamente dell'utilizzo di tali sistemi di IA, con le modalità previste dall'art. 1-bis del D.lgs 152/1997.

Art. 5 - Approccio basato sul rischio e limitazioni

L'Istituto adotta un approccio basato sul rischio, **autorizzando esclusivamente (salvo casi del tutto eccezionali, come indicato nel presente articolo) attività che rientrino nella categoria di rischio minimo o nullo.**

Soggetti autorizzati: l'utilizzo dei sistemi di IA autorizzati (Infra art. 5) è riservato esclusivamente a Docenti e Personale ATA che vi accedono esclusivamente attraverso il rispettivo account istituzionale (nome.cognome@ioleonardodavinci.edu.it).

Pratiche vietate:

L'istituto NON DEVE adottare, sviluppare o utilizzare sistemi di IA che rientrino nella categoria di Rischio Inaccettabile (vietato ai sensi dell'AI Act - Regolamento UE 2024/1689) o che siano gravemente lesivi dei diritti fondamentali. In particolare, è proibito:

- Sistemi di Social Scoring e classificazioni reputazionali automatiche per studenti o personale.
- Sistemi di Riconoscimento delle Emozioni per prendere decisioni amministrative o valutative sugli studenti (es. riconoscimento delle espressioni facciali, segnale vocale, stati fisiologici)
- Tecniche che impiegano meccanismi di sfruttamento di persone vulnerabili o che utilizzano Tecniche Manipolative o Subliminali volte a distorcere il comportamento degli studenti.
- Sistemi di Sorveglianza Digitale Pervasiva che monitorano email, documenti, ricerche online o social media degli studenti 24 ore su 24, anche fuori dall'orario scolastico.

Sono altresì vietati gli impieghi di sistemi IA che ricadano nel rischio ALTO o LIMITATO secondo quanto previsto dall'AI Act (i.e., art. 6, par. 1, AI Act e Allegato III all'AI Act). In particolare, nel settore dell'istruzione e della formazione professionale, il predetto Allegato classifica ad alto rischio i sistemi utilizzati per:

- determinare l'accesso, l'ammissione o l'assegnazione di persone fisiche agli istituti di istruzione e formazione professionale;
- valutare automaticamente i risultati dell'apprendimento;
- valutare il livello di istruzione adeguato che una persona riceverà o a cui potrà accedere;
- monitorare e rilevare comportamenti vietati degli studenti durante le prove nel contesto o all'interno di istituti di istruzione e formazione professionale (cfr., anche Considerando 56 dell'AI Act);
- effettuare la profilazione di persone fisiche;
- Sistemi di Gestione del Personale (Alto Rischio) che comportino l'analisi dei curricula per la selezione del personale, l'allocazione delle risorse umane o l'elaborazione di graduatorie provvisorie;
- Sistemi di Classificazione Documentale con Dati Personali che comportino l'assegnazione automatica di codici di protocollo o la classificazione della corrispondenza in entrata;

Ovvero sistemi per i quali non sussiste almeno una delle condizioni di cui all'art. 6, par. 3, AI Act. (Cfr. Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche – MIM – pag. 6) (Regolamento UE 2024/1689).

In casi del tutto eccezionali, e qualora non esistano alternative, l'Istituzione può adottare un sistema classificato come Alto Rischio.

Tale adozione potrà avvenire solo su autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico e a seguito di valutazione del Gruppo di Lavoro che abbia accertato la sussistenza delle seguenti condizioni indispensabili:

- Necessità: lo strumento di IA ad Alto rischio è ritenuto indispensabile;
- Assenza di alternative: non vi sono strumenti alternativi che permettano di ottenere lo stesso risultato con sistemi a rischio inferiore.

Nel caso, del tutto eccezionale in cui vengano utilizzati strumenti di IA ad Alto rischio, saranno necessari i seguenti adempimenti:

- Valutazione e DPIA/FRIA: è obbligatorio eseguire una rigorosa Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) (Art. 35 GDPR) e una Valutazione d'Impatto sui Diritti Fondamentali (FRIA). Tali valutazioni devono dimostrare che i rischi residui sono minimi e accettabili, e che l'intervento umano è garantito.
- Controllo Umano Rafforzato (Human Oversight):
 - La supervisione umana non deve essere meramente formale. Il docente deve avere la capacità tecnica e l'autorità effettiva di ignorare, modificare o invalidare qualsiasi output del sistema IA (principio Human-in-Command).
 - Deve essere previsto un meccanismo di "Human in the Loop" (intervento umano nei processi automatizzati) che assicuri che la decisione finale sia sempre presa da un docente formato e responsabile, non dall'algoritmo.
- Trasparenza Totale e Spiegabilità:
 - il sistema deve essere spiegabile (xAI): i docenti devono essere in grado di comprendere e, se necessario, spiegare a studenti e famiglie le basi logiche su cui l'IA ha formulato i suoi suggerimenti o previsioni.
- Informativa Specifica:
 - studenti e famiglie devono ricevere una informativa dettagliata e preventiva sull'uso del sistema ad Alto Rischio, con possibilità di accesso a un ricorso umano effettivo contro le decisioni basate sull'IA.
- Monitoraggio e Audit controllato:
 - il Gruppo di Lavoro IA effettuerà audit periodici specifici su tali sistemi.

In ogni caso è VIETATO:

- inserire dati personali o identificativi di studenti o famiglie;
- inserire dati sensibili o giudiziari.

Art. 6 - Piattaforme Autorizzate e Requisiti di Sicurezza

L'Istituto promuove l'uso consapevole e critico dell'Intelligenza Artificiale a fini esclusivamente didattici, di supporto all'apprendimento e di ottimizzazione del lavoro amministrativo. Al fine di promuovere l'innovazione didattica e l'efficienza amministrativa nel rispetto della sicurezza dei dati, la scuola manterrà un elenco aggiornato, definito dal gruppo di lavoro IA previsto dal precedente art. 2, delle piattaforme e applicazioni IA autorizzate. Ogni nuovo strumento sarà valutato in base a tre criteri:

- Utilità didattica;
- Sicurezza e rispetto privacy;
- Facilità d'uso e accessibilità.

Art. 7 - Registro dei Sistemi IA

L'Istituto DEVE mantenere un Registro dei Sistemi IA utilizzati, che includa la descrizione delle

funzionalità, il livello di rischio classificato, la finalità d'uso, la documentazione tecnica e le misure di mitigazione adottate (es. esecuzione DPIA se ritenuta necessaria, parere DPO).

Art. 8 - Attività Autorizzate (Rischio Minimo/Nulla)

Il personale può utilizzare l'IA esclusivamente per le seguenti attività preparatorie e di supporto.

Per i Docenti:

- Pianificazione didattica: supporto nella stesura di programmi e curricoli.
- Creazione di materiali: elaborazione di simulazioni, giochi didattici, mappe concettuali o riassunti.
- Supporto all'inclusione (UDL): adattamento dei materiali per studenti con BES o DSA (es. sintesi vocale, semplificazione linguistica), sempre nel rispetto del PEI/PDP e senza inserire dati sensibili.
- Content Curation: raccolta e organizzazione critica di contenuti digitali. I Docenti devono rispettare le seguenti Condizioni di Utilizzo:
- Supervisione Umana: il docente è l'unico responsabile dei contenuti presentati. Ogni output generato dall'IA deve essere verificato per accuratezza e assenza di pregiudizi (bias).
- Trasparenza: ogni materiale didattico prodotto con il supporto dell'IA deve riportare la dicitura "Materiale predisposto con il supporto dell'IA di Google Workspace for Education, verificato dal docente".
- Divieto di Valutazione Automatizzata: è vietato l'uso dell'IA per l'assegnazione automatica di voti o giudizi finali senza un intervento valutativo umano diretto e preponderante.

Per il Personale ATA:

- Efficientamento amministrativo, Segreteria e Protocollo: sintesi di circolari e documenti complessi, traduzione di documenti per l'utenza straniera, supporto nella stesura di bozze per comunicazioni o mailing list.
- Gestione Dati: analisi e organizzazione di dataset amministrativi (es. inventari, scadenziari).
- Organizzazione interna: supporto nella gestione dell'inventario dei beni mobili o nella classificazione di richieste amministrative di routine.
- Tracciabilità Amministrativa: in base all'Art. 14, comma 1 della Legge 132/2025, l'impiego dell'IA da parte della Pubblica Amministrazione a supporto dell'attività provvedimentale deve assicurare la conoscibilità e la tracciabilità del suo utilizzo. L'operatore ATA o il DSGA restano gli unici responsabili dei procedimenti in cui è stata utilizzata l'IA (Art. 14, comma 2).

Art. 9 - Uso di strumenti di IA da parte degli studenti

1. L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi.
2. Gli studenti, nell'uso degli strumenti di IA, devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell'uso al di fuori di essa.
3. La produzione di materiali a fini didattici con l'uso dell'IA deve essere dichiarata esplicitamente con le modalità concordate con l'insegnante.
4. Lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA.
5. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.

Art. 10 - Percorso di Formazione Obbligatoria

Ai sensi dell'Art. 4 dell'AI Act, tutto il personale che utilizza sistemi di IA deve completare un percorso di alfabetizzazione (AI Literacy). I percorsi devono essere allineati ai framework

DigComp e includere moduli specifici su:

- Etica dell'IA (gestione di bias, non discriminazione).
- Competenze Tecniche (es. Prompt Engineering per ottimizzare l'interazione con l'IA).
- Sicurezza e Privacy (gestione sicura dei dati cloud, phishing).
- Metodologie Didattiche (integrazione dell'IA nel curriculum, supporto BES/UDL).

Art. 11 - Protezione dei Dati Personali (GDPR) e Gestione del Consenso

La protezione dei dati personali, in linea con l'Art. 5 del GDPR, è un requisito vincolante.

- Minimizzazione e Finalità: l'uso di sistemi IA DEVE rispettare i principi di minimizzazione e limitazione della finalità. I dati personali devono essere raccolti, elaborati e conservati solo per il tempo strettamente necessario al conseguimento degli obiettivi.
- Trasparenza, Liceità e correttezza: in particolare i dati dovranno essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato.
- Divieto di Uso non Autorizzato: è rigorosamente proibito al personale scolastico e agli studenti utilizzare strumenti di AI esterni non autorizzati (es. versioni gratuite di chatbot senza DPA con la scuola)

È severamente vietato inserire nei prompt nomi, cognomi, indirizzi, dati sanitari o qualsiasi informazione che renda identificabile uno studente o un collega.

Tutti i materiali prodotti con il supporto dell'IA devono riportare una nota di trasparenza che ne dichiari l'origine.

Accesso dei Minori: ai sensi dell'Art. 4, commi 3 e 4 della Legge 132/2025, l'accesso alle tecnologie di IA e il conseguente trattamento dei dati da parte di minori di anni quattordici richiede obbligatoriamente il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Il minore che abbia compiuto i quattordici anni può esprimere autonomamente il proprio consenso, a condizione che l'Istituto fornisca un'informativa con linguaggio chiaro e semplice che espliciti i rischi e il diritto di opporsi ai trattamenti.

Art. 12 - Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, in particolare quelle relative all'uso non autorizzato dell'IA, alla mancata citazione dell'output o alla violazione dei divieti in materia di dati personali, è considerata una violazione grave.

Sanzioni Disciplinari: le sanzioni per gli studenti saranno graduate in base alla gravità della violazione e in conformità con il Regolamento d'Istituto e lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti. Per il personale scolastico, le violazioni comporteranno l'applicazione di misure disciplinari in linea con il Codice di Comportamento.

Gestione degli Incidenti (Data Breach): in caso di violazione della protezione dei dati personali (es. immissione accidentale di dati particolari in un sistema IA non autorizzato), il personale coinvolto ha l'obbligo di segnalare immediatamente l'incidente al DPO per l'attivazione immediata delle procedure di mitigazione e l'eventuale notifica al Garante, ai sensi del GDPR.

Art. 13 - Entrata in Vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione da parte del Commissario Straordinario.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Luciana Billi

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa
connessa*